



Buongiorno.

Con questa circolare intendiamo fornire ai nostri soci un supporto “pratico” che si affianca alle indubbe informazioni che hanno ricevuto nelle prime ore di ieri e senz’altro oggi dai loro commercialisti-consulenti ai quali non intendiamo sovrapporci; gli interrogativi sono tanti e abbiamo ritenuto che una informazione in più ci potesse anche sostenere come gruppo/categoria/settore.

Il decreto CURA ITALIA è stato pubblicato in tarda nottata e solo ora consultabile nel suo testo definitivo anche se le misure adottate sono già sufficientemente note, sia nei tempi di applicazione sia nelle misure economiche, ma mancano – in alcuni casi – le indicazioni operative da applicare che potremo avere a seguito di Decreti Ministeriali o per uscita di circolari da parte dell’Agenzia delle Entrate o di altri Enti preposti (INPS – INAIL – ecc.).

Scorriamo quindi in sintesi le varie misure, con attenzione particolare al settore/filiera dei **“soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, sportivo e religioso”, (D.L. CURA ITALIA)** a cui si aggiungono quelli già individuati dal D.L. n. 9 del 2/3/2020 e cioè **le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.**

SOSPENSIONE ACCERTAMENTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE E GUARDIA DI FINANZA

Vengono sospese le attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, considerando la pandemia un evento eccezionale, ma viene disposto il differimento della prescrizione e quindi il differimento di 2 anni del termine dell’azione di accertamento (avendo a riferimento il 2020, l’azione di accertamento potrebbe essere effettuata fino a tutto il 2028)

I DIVERSI REGIMI DI SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

Il D.L. prevede diversi regimi di sospensione di adempimenti e versamenti (di cui siete senz’altro già stati messi al corrente dai vostri consulenti) precisando che la sospensione si riferisce alle scadenze comprese tra l’8 e il 31 marzo 2020:

1. Rinvio breve dal 16/3 al 20/3/2020: si riferisce a tutte le partite IVA che abbiano avuto volumi di fatturato 2019 superiori a 2 milioni di euro e **non** appartengano alle filiere individuate dal decreto CURA ITALIA e dal D.L. n. 9 del 2/3/2020 (vedi allegato)



2. Rinvio al 31/5/2020: si riferisce al versamento di Ritenute di acconto, IVA e contributi scadenti il 16/3/2020 e vale per tutte le partite IVA che abbiano avuto volumi di fatturato 2019 inferiore a 2 milioni di euro. Il pagamento di quanto dovuto al 16/3/2020 potrà essere effettuato entro il 31 maggio in unica soluzione oppure in 5 rate di pari importo senza l'applicazione di sanzioni e interessi. (solo per le associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione si allunga di un mese e quindi i pagamenti debbono essere fatti entro il 30/6/2020).

Per le Partite IVA comprese nell'allegato il rinvio al 31/5/2020 riguarda anche le scadenze del mese di aprile.

3. Rinvio scadenze rottamazione ter: la scadenza prevista del 28/2/2020 è sospesa fino al 31/5/2020. Se si fosse già proceduto al versamento alla scadenza naturale del 16/3 o del 28/2 (rottamazione) non è previsto alcun rimborso.

Esiste poi una molto particolare agevolazione per quei contribuenti che non abbiano superato nel 2019 i 400.000 euro di ricavi o compensi: i ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31/3/2020 non saranno assoggettati alle ritenute di acconto da parte del sostituto di imposta, quindi i compensi potranno essere erogati al lordo, purché nel mese di febbraio lo stesso contribuente non abbia sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato. Tuttavia entro il 31/5/2020 il contribuente interessato dovrà versare in unica soluzione ciò che il sostituto di imposta non gli ha trattenuto. Riteniamo il meccanismo troppo macchinoso e poco utile sul piano del sostegno alla liquidità aziendale, ma è comunque percorribile.

AIUTI PER LA LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE: GLI INTERVENTI SUL FONDO DI GARANZIA

Per la durata di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto il ricorso al fondo di garanzia sarà gratuito, coprirà fino all'80% del finanziamento richiesto fino ad un massimo garantito per ciascuna operazione e per singola impresa di €. 1.500.000.

E' ammesso il ricorso al Fondo di Garanzia anche in caso di rinegoziazioni di debiti già contratti.

Per alcune operazioni di investimento (investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero o altre attività immobiliari) è possibile ricorrere al fondo di garanzia in associazione ad altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

AIUTI PER LA LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE: GLI ALTRI INTERVENTI

Molte PMI ricorrono al credito bancario; il decreto prevede forme di sostegno rispetto alle scadenze previste dalle varie tipologie di credito (a breve o a lungo) che sono piuttosto interessanti e che – in genere – prevedono il rinvio a fine settembre di tali scadenze. Le forme di finanziamento interessate sono:



- 1) Le aperture di credito a revoca (scoperto di cassa)
- 2) L'anticipo contratti o fatture
- 3) I prestiti non rateali con una previsione di scadenza
- 4) I mutui o altri finanziamenti a rimborso rateale

Laddove tali tipologie di finanziamento prevedano scadenze o revisioni prima del 30 settembre 2020, i termini vengono rinviati al 30 settembre sulla base di una comunicazione in cui l'Impresa autocertifica alla Banca di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia COVID-19.

In particolare per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate in scadenza prima del 30/9/2020 è sospeso fino al 30 settembre e normalmente il piano di rimborso delle rate è dilazionato senza alcuna formalità in modo da assicurare l'assenza di maggiori oneri.

Possono beneficiare di queste misure le imprese le cui posizioni debitorie non siano già classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Suggeriamo in proposito di prendere contatto con gli Istituti di credito per individuare il modo corretto per inviare l'autocertificazione. Ci risulta che molti Istituti abbiano già pubblicato sul loro sito o nella sezione "Rapporti con la clientela" le indicazioni opportune.

GLI INTERVENTI CON INTEGRAZIONE SALARIALE

Come noto normalmente si parla di Cassa Integrazione ordinaria o straordinaria, che continuano ad essere praticate con alcune precisazioni in proposito, ma la novità è la Cassa Integrazione in deroga (attivata in tempi eccezionali anche per settori in cui normalmente non è prevista alcuna CIG) che può essere attivata per 9 settimane anche per imprese con 1 solo dipendente; il periodo interessato è quello compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020. I dipendenti oggetto delle misure possono essere:

- a tempo indeterminato,
- a tempo determinato
- apprendisti
- debbono essere in forza da prima del 23 febbraio,
- non deve essere rispettato il tempo minimo di 90gg. di contribuzione.

Le modalità attuative, che comunque prevedono il preliminare accordo sindacale in via telematica, sono in corso di definizione tramite le Regioni e gli enti preposti; in particolare l'INPS erogherà direttamente al lavoratore la CIG, senza coinvolgimento dell'impresa, e quindi senza uscita finanziaria da parte della stessa.



Il vostro consulente del lavoro vi potrà supportare fin d'ora nella richiesta da inoltrare sempre per via telematica.

GLI ALTRI INTERVENTI A BENEFICIO DEI DIPENDENTI

Molti sono gli altri interventi a favore dei dipendenti:

- incremento delle assenze derivanti da legge 104
- agevolazione del telelavoro
- congedi parentali retribuiti al 50% (anziché al 30%) e per 15 giorni per figli inferiori ai 12 anni
- voucher baby sitter

ma in questa sede si vuole segnalare, in particolare, il sostegno economico di €. 100,00 non imponibili previsto per il mese di marzo nel caso in cui il dipendente abbia lavorato nella sede dell'azienda per tutto il mese.

I CREDITI DI IMPOSTA E LE DEDUZIONI DAL REDDITO DI IMPRESA

A favore delle Imprese sono riconosciuti crediti di imposta da utilizzare in compensazione:

- 1) per operazioni di sanificazione (40% fino ad un massimo di 20.000 €) e
- 2) sul canone di locazione mensile (per ora solo quello di marzo) per il 60% di quanto versato ma solo per immobili di categoria C1 (negozi)

A favore di Enti non commerciali e privati viene riconosciuto un credito di imposta pari al 30% delle liberalità concesse in denaro o in natura nel corso del 2020 a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino ad un massimo di 30.000 € di erogazione liberale.

Le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da imprese sono deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 27 della L. 13/5/1999 n. 133. Tali erogazioni saranno deducibili anche ai fini IRAP.

INDENNITA' PROFESSIONISTI, LAVORATORI CON RAPPORTI DI C.CO.CO, LAVORATORI AUTONOMI (ARTIGIANI E COMMERCianti) E LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

E' prevista l'erogazione di una indennità di €. 600,00 per il mese di marzo 2020 a favore dei soggetti indicati nel titolo a condizione che non siano titolari di pensione ovvero iscritti ad altra forma previdenziale o altro reddito di lavoro dipendente.

Le modalità di erogazione non sono ancora sufficientemente note.



MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE

L'art. 72 del D.L. prevede l'istituzione di un fondo da ripartire denominato "FONDO PER LA PROMOZIONE INTEGRATA" con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 volto a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale in tutti i settori colpiti dall'emergenza sanitaria anche avvalendosi di ICE_Agenzia Italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, ma anche per cofinanziare con altre amministrazioni pubbliche iniziative di promozione dirette a mercati esteri oltre al cofinanziamento fino al 50% dei finanziamenti concessi in forza della legge 29/7/1981 n. 394.

Tante sono ancora le misure contenute nel D.L. CURA ITALIA, comprese quelle finalizzate al sostegno del servizio sanitario nazionale in questo difficilissimo momento, ma abbiamo ritenute utile sintetizzare quelle che – a nostro parere – rivestono maggiore interesse per le nostre aziende, augurandoci che si possa riprendere sufficientemente presto le attività in modo ordinario.

Naturalmente saranno i vostri consulenti a supportarvi nel modo dovuto in tutta la fase di attuazione del decreto e di quelli che successivamente interverranno (anticipo del Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di presentazione di questo D.L.) ma se ritenete di richiedere ulteriori approfondimenti alla nostra Associazione, non esitate a scriverci: vi risponderemo o vi ricontatteremo per focalizzare meglio le effettive esigenze nel più breve tempo possibile.

Cordiali saluti a tutti